I.p.a.b.
CASA BENEFICA
1889

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 19

Oggetto: Ratifica sottoscrizione Convenzione per la definizione dei rapporti tra ASL To 3, CISSA e IPAB Casa Benefica per l'inserimento di minori presso il Centro educativo Minori "Eduvillage" sito in Via Sommelier, 10 ad Alpignano (TO)- Periodo:01/07/2016- 31/12/2018.

L'anno duemila sedici addì 18 del mese di novembre alle ore 17,00 nella Sede Legale dell'IPAB Casa Benefica a TORINO - Via Saluzzo, 44 – regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

SORTINO Sergio	**Presidente**	~~SI~~	**NO**
BENAZZO Laura	Consigliere	SI	~~NO~~
BOLTRI Francesco	Consigliere	~~SI~~	**NO**
MUSOLINO Francesco	Consigliere	~~SI~~	NO
PANDOLFINO Salvatore	Consigliere	~~SI~~	**NO**
PRETTE Mauro	Consigliere	SI	~~NO~~
ROSBOCH Amedeo	Consigliere	~~SI~~	NO
ROSSI di MONTELERA Luigi	Consigliere	~~SI~~	NO
SALUT Claudio	Consigliere	SI	~~NO~~

Assiste il Direttore Segretario - D.ssa Rossana DI BRITA in qualità di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sede legale: Via Saluzzo, 44 • 10125 Torino • Tel. 011.669.28.97 • fax 011.659.41.84 • CF/P.IVA 04795800012
www.casabenefica.it • email: casabenefica.presidente@postecert.it • segreteria@casabenefica.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 19
Del 18/11/2016

Oggetto: Ratifica sottoscrizione Convenzione per la definizione dei rapporti tra ASL To 3, CISSA e IPAB Casa Benefica per l'inserimento di minori presso il Centro educativo Minori "Eduvillage" sito in Via Sommelier, 10 ad Alpignano (TO)- Periodo:01/07/2016- 31/12/2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente;
- Vista la Legge n. 328 – 8 novembre 2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" art. 1 comma 4, art. 3 – comma 2 lett. b;art. 16 e art. 22;
- Vista la L.R. 1/2004 –"Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" art. 2, art. 3, art. 10, art.22, art. 44, art. 45;
- Visto l'art. 15 L. 241/90 che prevede la possibilità di concludere accordi tra amministrazioni pubbliche, che prevedano e disciplinino lo svolgimento di attività di interesse comune attraverso una collaborazione espressa in forma scritta;
- Preso atto che la Casa Benefica ha partecipato e sottoscritto le attività del Piano di Zona 2009/2011 e al successivo 2011/2013 e ha aderito all'Accordo di programma approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 5 – 09/03/2007;
- Preso atto che la Casa Benefica e il CISSA hanno in corso una collaborazione ormai consolidata per la realizzazione di servizi di Educativi con attività e azioni comuni rivolte ai giovani e alle loro famiglie in condizioni di difficoltà sociale e relazionale;
- Preso atto che l'attuale accordo per la gestione di tali servizi vige per il periodo per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2018;
- Vista la Convenzione predisposta congiuntamente da ASL TO 3, CISSA e IPAB Casa Benefica relativamente al tema in oggetto; convenzione che viene allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera con validità prevista dal 01/07/2016 al 31/12/2018;
- Preso atto che l'ASL TO 3 ed il Consorzio si impegnano a corrispondere una retta giornaliera complessiva pro capite pari a € 46,50 più € 7,50 per i minori che consumano il pasto (con un aumento di € 4,00 rispetto alla retta precedente);
- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile dal Direttore Segretario, e il parere favorevole espresso dal Presidente sulla la regolarità tecnica e amministrativa;

con voto unanime espresso a termini di legge

DELIBERA

di approvare il testo e di ratificare la sottoscrizione della Convenzione per la definizione dei rapporti tra ASL To 3, CISSA e IPAB Casa Benefica per l'inserimento di minori presso il Centro educativo Minori "Eduvillage" sito in Via Sommelier, 10 ad Alpignano (TO)- Periodo:01/07/2016-31/12/2018.

- così come allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'ASL TO 3 ed il Consorzio si impegnano a corrispondere una retta giornaliera complessiva pro capite pari a € 46,50 più € 7,50 per i minori che consumano il pasto.

Con successiva, unanime e favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 – D. Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L'ASL TO3, IL CISSA E L'IPAB CASA BENEFICA PER L'INSERIMENTO DI MINORI PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO MINORI "EDUVILLAGE" SITO IN VIA SOMMEILLER n.10 AD ALPIGNANO (TO)- PERIODO 01/07/2016 - 31.12.2018

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale TO 3 (nel seguito ASL TO 3) – Partita I.V.A. 09735650013, nella persona del Direttore del Distretto di Venaria Reale dott. Giuseppe Massobrio delegato con deliberazione del Direttore Generale n. 1520 del 18.05.2015 domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale della ASL TO 3 in Collegno (TO) via Martiri XXX Aprile n. 30;

E

Il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (nel seguito CISSA) – Partita I.V.A. 07239020014, nella persona del Direttore dott. Antonio Colonna domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del CISSA in Pianezza (TO) viale San Pancrazio n. 63;

E

IPAB CASA BENEFICA con sede in Torino – Via Saluzzo, 44 P. Iva 04795800012 – rappresentato dal Presidente Dr. Sergio SORTINO domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'IPAB

PREMESSO CHE

L'ASL TO 3 ed il CISSA intendono avvalersi, per il periodo 01/07/2016 - 31.12.2018, per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento, del Centro Educativo Minori "Eduvillage" gestito dall'IPAB Casa Benefica, autorizzato al funzionamento per n. 20 minori di età compresa tra 6 e 17 anni (Deliberazione ASL TO 3 N° 3863 del 4 dicembre 2014) ex D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012 "Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15/3/2004".

VISTI

L'art. 15 della Legge 241/90 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nella forma scritta e mediante sottoscrizione in firma digitale;

L'ascrivibilità dell'Ipab alla categoria delle Amministrazioni Pubbliche sussistendo il c.d. requisito dell'"influenza dominante" in quanto l'organo di gestione della stessa (CdA) è a prevalente designazione pubblica (6 dei 9 consiglieri sono di nomina pubblica);

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 173 del 1981, n. 396 del 1988, con le quali la Corte ha evidenziato, in relazione alle ipab, l'"*assoluta tipicità di questi particolari enti pubblici, in cui convivono forti poteri di vigilanza e tutela pubblica con un ruolo ineliminabile e spesso decisivo della volontà dei privati*" e, da ultimo, la sentenza n. 161 del 27 giugno 2012, con la quale la Corte Costituzionale ha accolto (in parte) il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dichiarando illegittimi alcuni articoli della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, anche in relazione alla riconduzione delle IPAB alle regole degli enti locali.

La Legge n° 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 1 commi 3, 4 e 5 individua gli Enti Locali quali titolari della programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali alla cui gestione e offerta provvedono, sia

soggetti pubblici che altri organismi, in specifico del terzo settore. Inoltre, all'art. 3 comma 2 sono previste forme di concertazione e cooperazione tra i soggetti che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete. Visti inoltre l'art. 10 comma 1 lett. a, l'art. 16 e l'art. 22 della medesima disposizione;

La Legge Regionale n° 1 dell'8 gennaio 2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che agli art. 2 comma 2 e 10 comma 1 riconosce il ruolo attivo, nella programmazione organizzazione e gestione del sistema, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

CONSIDERATO CHE

L'Ipab Casa Benefica è un'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza che non persegue fini di lucro. Come dettato dall'art. 2 del proprio Statuto, approvato con Deliberazione Regionale n. 22-12118 del 13/01/1992, promuove e gestisce attività di supporto alle famiglie e ai minori in disagio, anche attraverso forme di pronta accoglienza residenziale e appoggio educativo diurno;

L'Ente
- è presente sul territorio del Cissa dal 1960 con una propria sede operativa sita nel Comune di Pianezza in Via Claviere, 12;
- gestisce servizi socio-educativi rivolti al contrasto e prevenzione del disagio giovanile integrando le proprie risorse sia economiche che di personale;
- attualmente gestisce servizi di sostegno ai minori e alle famiglie, in particolare con interventi educativi anche di tipo territoriale, sia nei Comuni afferenti al CISSA, sia nella Città di Torino;
- gestisce la struttura sita in Pianezza, Via Claviere 12, in cui sono presenti servizi di accoglienza residenziale mamma/bambino;
- gestisce il Centro Educativo Minori allestito presso la struttura denominata "San Martino" ad Alpignano;
- ha avviato un progetto di housing sociale sempre presso la struttura denominata "San Martino" ad Alpignano;
L'Ipab inoltre, in accordo con la Città di Torino:
- gestisce progetti di housing sociale per nuclei famigliari in difficoltà;
- gestisce un progetto di accoglienza per donne vittime di maltrattamento e violenza;
- collabora con fondazioni bancarie al fine della realizzazione di progetti con finalità sociale;
Per realizzare le finalità di cui al presente accordo mette a disposizione:
- Parte del proprio patrimonio immobiliare ed in modo particolare la sede ex S. Martino di Alpignano per il quale nel triennio 2013-2105 è stato effettuato un importante investimento di € 350.000 di cui € 60.000 di risorse proprie e le restanti di fondi messi a disposizioni dalla Compagnia di S. Paolo e dalla Fondazione CRT;
- Il personale necessario per la gestione dei servizi;
Inoltre l'Ente:
- collabora con l'Università degli Studi di Torino per l'ospitalità in Tirocinio Osservativo Formativo curriculare ed extra curriculare di studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione;
- aderisce ad associazione nazionale con finalità di tutela dei diritti dei minori (CISMAI)
- aderisce a progetti internazionali

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO

L'ASL TO 3 ed il CISSA intendono avvalersi della IPAB Casa Benefica per inserimenti di minori di età compresa tra 6 e 17 anni presso il C.E.M. EduVillage. Il C.E.M. è una struttura a carattere semi-residenziale che offre ospitalità diurna ad alta intensità educativa e fornisce una risposta qualificata a minori con rilevanti problemi sociali o comportamentali e/o provenienti da nuclei familiari che presentano gravi

difficoltà nello svolgimento delle proprie funzioni educative, ma che, se debitamente supportati, possono assicurare un ambiente idoneo alla crescita del minore. Il C.E.M. è altresì funzionale al supporto del rientro in famiglia dei minori precedentemente inseriti in affidamenti familiari o in presidi socio-assistenziali. Il C.E.M. si pone l'obiettivo generale di favorire il benessere dei minori e dei nuclei familiari coinvolti. Il concetto di benessere viene qui circoscritto entro alcuni precisi parametri che riguardano: la tutela e la salute psico-fisica dei minori, l'inclusione scolastico/lavorativa, la qualità dell'inserimento all'interno del contesto familiare e la qualità delle relazioni sociali.

L'IPAB garantisce le suddette prestazioni, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento. L'IPAB, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto. L'IPAB potrà concordare con entrambe le direzioni dell' ASL TO 3 e del CISSA, la possibilità di gestire autonomamente, con rapporto diretto ed esclusivo, i posti non utilizzati.

Nel caso le direzioni intendano avvalersi della prelazione, i posti non occupati saranno riconosciuti al 50% della retta in essere, a partire dalla richiesta di prelazione che deve avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione scritta della IPAB. Nel periodo che intercorre tra la segnalazione e la richiesta di prelazione non verrà addebitato alcun costo agli Enti.

ART. 2

REQUISITI AUTORIZZATIVI

L'IPAB si impegna a formalizzare e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi previsti dal quadro legislativo di riferimento.
Per ciò che attiene la dotazione di personale, l'IPAB si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto: numero, curriculum, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
L'IPAB si impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
L'IPAB si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile , in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile del centro, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti.

L'ASL TO 3 e il Cissa possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare.

L'ASL TO 3 e il Cissa possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

ART. 3

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il centro diurno è un servizio semi residenziale che offre ospitalità diurna ad alta intensità educativa a minori di età compresa tra 6 e 17 anni. Si configura come servizio di promozione e di gestione di attività educative. Le attività vengono attuate direttamente all'interno della struttura, ma possono comportare

iniziative anche in contesti esterni che consentano la socializzazione dei ragazzi.

L'accesso al servizio avviene sulla base di una richiesta della famiglia a seguito di istruttoria dei Servizi Socio Sanitari Territoriali approvata dalle specifiche Commissioni.

L'inserimento dei minori può avvenire in qualsiasi momento dell'anno .

Una volta inserito nelle attività del C.E.M. il minore viene sottoposto ad un periodo di osservazione educativa di circa due mesi. Nello stesso arco di tempo anche il nucleo di riferimento viene invitato a partecipare a dei colloqui di conoscenza. Terminata questa fase gli operatori del C.E.M. in collaborazione con il Servizio Sociale ed i Servizi Sanitari, il nucleo ed il minore stesso, stilano un P.e.i. e un P.e.i.n. in cui vengono fissate problematiche riscontrate, obiettivi da raggiungere, attività da svolgere e tempi.

L'attività educativa del Centro, in collaborazione con gli operatori del CISSA e dell'ASL, avrà cura non solo di coinvolgere la famiglia del minore, ma di valorizzarla, affinché si senta supportata nello svolgimento del suo ruolo affettivo ed educativo per il ragazzo/o. Il potenziamento positivo della famiglia, avviene attraverso attività di sostegno alla genitorialità sia su i singoli nuclei in contatto quotidianamente con l'equipe educativa, sia in attività di gruppo facilitate dalla psicologa nei sabati ad esse dedicate.

La modalità dell'inserimento del minore saranno concordate con la famiglia, con la quale si definirà un "Patto educativo" per chiarire i reciproci impegni, in particolare riguardo ai giorni ed agli orari di frequenza, all'accompagnamento del ragazzo, agli incontri periodici tra gli operatori del Centro, quelli del CISSA, dell'ASL e i genitori.

La gestione del servizio viene affidata ad un'equipe educativa così composta

- ☐ Coordinatore/educatore
- ☐ Educatori laureati nei corsi di Laurea di Scienze dell'Educazione e/o Interfacoltà educatore professionale
- ☐ Psicologo

Qualora intervengano sostituzioni, il nuovo personale deve possedere i medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi.

Ogni sei mesi l'IPAB trasmette, nel caso si verifichino variazioni del personale, l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.

L'Ipab Casa Benefica promuove la partecipazione del personale e dei volontari ad esperienze periodiche di formazione e aggiornamento. L'ente predispone un piano di formazione permanente e propone ai propri dipendenti corsi di formazione/aggiornamento. Il personale educativo è inoltre sottoposto a supervisione di gruppo, gestita da una psicologa, per limitare al minimo l'insorgere di episodi di burn-out.

Le dimissioni dal C.E.M., definite fra le parti in relazione al progetto individuale, possono essere previste per i seguenti motivi:

Raggiungimento dei limiti di età o il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'ammissione

Conclusione del progetto individuale

Non corrispondenza degli interventi previsti dal progetto di gestione del Centro alle specifiche esigenze del minore

Rinuncia dell'utente e/o della famiglia all'inserimento al Centro

Prolungate ed ingiustificate assenze dell utente per un periodo superiore a tre mesi.

Le dimissioni devono essere comunicate al Cem almeno 30 gg prima della scadenza prevista.

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì non festivi e per nove sabati all'anno.

Possono essere previste chiusure annuali nei periodi delle feste natalizie, pasquali e estive; devono comunque essere garantiti, di norma, almeno 11 mesi annuali di apertura.
Eventuali altre giornate di chiusura sono concordate con i Responsabili degli Enti al fine di stabilirne le modalità amministrative.

ART. 4

ACCOMPAGNAMENTO

L'IPAB dovrà garantire, anche avvalendosi di soggetti esterni, l'accompagnamento dei ragazzi al Centro e viceversa.
I mezzi impiegati dovranno essere adeguati alle esigenze delle persone da trasportare e sarà cura degli Enti invianti fornire nominativi, indirizzi e esigenze specifiche di ogni singolo utente.

ART.5

SISTEMA TARIFFARIO E PAGAMENTI

La retta pro capite pro die, per l'inserimento dei minori, comprensiva della quota sanitaria (50%) a carico dell'ASL. TO 3 e quota socio-assistenziale (50%), per il periodo 01/07/2016 - 31.12.2018, è pari a € 46,50 al giorno più € 7,50 per i minori che consumano il pasto.

L'Ipab Casa Benefica è soggetto che opera Fuori Campo IVA pertanto i costi sopra indicati sono esenti da tassazione.

La retta comprende ogni spesa riferita alle attività (materiali e consulenti) ed attrezzature del centro e direttamente collegate alla gestione del servizio, i costi del personale, i costi di gestione, utenze, ammortamenti ed assicurazioni, costi amministrativi, manutenzioni. Comprende inoltre il servizio di trasporto minori effettuato dagli operatori del C.E.M. EduVillage, con il furgone di servizio e/o con l'autovettura privata degli operatori stessi.

L'IPAB si impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile amministrativa che potrà essere richiesta dall'ASL TO 3 e, nei casi necessari, dagli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa (data protocollo — data emissione mandato).
Le parti concordano, ai sensi del D.Lgs n. 231 del 09.10.2002, dell'art. 5 che in caso di applicazione di interessi moratori, dovuti ai sensi della normativa vigente, sono determinati, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, nella misura degli interessi legali.
E' fatta salva la facoltà dell'ASL TO 3, e nei casi previsti dagli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali, di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogniqualvolta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possano assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

La struttura adotta, in conformità alla normativa regionale, il regolamento, che è parte integrante del presente atto.

ART.6

ASSENZE

In caso di assenze dell'utente inferiori o pari ai 3 (tre) giorni consecutivi la retta corrisposta dall'ASL TO 3 e dall'Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali di riferimento sarà pari al 100%. In caso di assenze superiori ai 3 (tre) giorni consecutivi, la retta corrisposta dall'ASL TO 3 e dall'Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali di riferimento, a decorrere dal 4° giorno, sarà pari all'80%.

ART. 7

RICHIESTE AGGIUNTIVE

E' facoltà dell'Ente Gestore e del Distretto ASL TO 3 richiedere, durante il periodo previsto dal presente Accordo, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre e comunque rientranti nell'ambito dei servizi sul territorio o al domicilio dei minori, o di supporto ai servizi dell'Ente Gestore e ASL TO 3 per attività socio sanitarie e educative. Trattasi, ad esempio, di strutturazione di interventi ad hoc gestiti dal personale del CEM EduVillage o da altro personale dell'IPAB e rivolti a singoli minori e/o nuclei familiari, sostegni alla genitorialità,..... . Il costo di tali interventi, con riferimento ai parametri di computo delle rette oggetto del presente contratto, è pari a 22,00 € orari per l'Educatore Professionale, 22,65 € orari per l'Assistente Sociale e 35,00 € orari per lo Psicologo/ Psicoterapeuta.

ART. 8

MODALITA DI REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICHE

L'IPAB si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL. TO 3 e dell'Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali di riferimento, circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL TO 3, gli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali di riferimento, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria, possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dell'inserimento e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il Titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il Responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'equipe responsabile della documentazione.

ART. 9

SANZIONI

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'ASL TO 3 e l'Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali di riferimento, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni.

La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto. Nel caso di gravi e persistenti

inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL TO 3 e l'Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali di riferimento, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del Codice Civile, il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti per il periodo ritenuto necessario.
Il contratto é, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento.

ART. 10

CONTENZIOSO

Le parti convengono che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile. In caso di contenzioso è competente il Foro di Torino.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto della convenzione, la stessa deve ritenersi automaticamente modificata e/o integrata. In tali casi l'IPAB ha facoltà entro 30 (giorni) dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ASL TO 3 ed agli altri Enti contraenti. Il recesso decorre trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di formale comunicazione del recesso medesimo da parte del Presidio.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali saranno trattati con i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nella piena tutela dei diritti delle parti contraenti ed in virtù di quanto previsto dalla L. 07.08.1990 n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare i dati personali richiesti per la stipula della presente convenzione hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.
I dati medesimi saranno trattati con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento, per cui vengono resi.
Pertanto, in virtù di quanto sopra espresso, le parti contraenti acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali ai sensi del D.lgs sopra citato e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12

DURATA

Il presente contratto avrà durata dal 01/07/2016 al 31/12/2018. Il contratto viene redatto in n. 3 copie, una per ciascun contraente.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data: JENARIA 02 09 2016

Per l'I.P.A.B. Casa Benefica

Il Presidente

Dott. Sergio Carrillo

.....

Il Direttore del Distretto

di Venaria Reale

Dott. Giuseppe Massobrio

Il Direttore dell'Ente Gestore

dei Servizi Socio Assistenziali CISSA

Dott. Antonio Colonna

.....

delibera nr. 19 del 18/11/2016

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Cav. Dr. Sergio SORTINO

Il Segretario Verbalizzante
Direttore Segretario
D.ssa Rossana DI BRITA

I CONSIGLIERI

Visto per parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Il Direttore Segretario
D.ssa Rossana DI BRITA

Si dichiara che la presente deliberazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio del Sito On- Line dell'Ente dal, 21/11/2016

IL PRESIDENTE
Cav. Dr. Sergio SORTINO